



## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi.....Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

**III CASO.it**

nella seduta del 16.11.2010 dopo aver esaminato

- i ricorsi e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni degli intermediari e la relativa documentazione;
- le relazioni istruttorie della Segreteria tecnica

### FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio verte sulla liceità della condotta posta in essere dall'intermediario nell'esecuzione di alcuni rapporti con il cliente, e segnatamente riguarda condotte attinenti *(i)* alla segnalazione del nominativo del cliente in Centrale dei Rischi all'esito dell'avvio di una procedura esecutiva avviata nei confronti del terzo datore di ipoteca, *(ii)* al recesso dal contratto di conto corrente e *(iii)* al mancato pagamento di alcuni assegni circolari. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del presente procedimento.

Con reclamo del 26 febbraio 2010, sottoscritto in persona di un soggetto qualificatosi come "procuratore generale", la società odierna ricorrente, sulla premessa di avere intrattenuto con l'intermediario, dal 2000, un rapporto di conto corrente non affidato e un rapporto di mutuo fondiario assistito da garanzia ipotecaria su un'immobile in piena proprietà all'epoca dell'accensione, e di cui poi a partire dal 2004 aveva invece conservato solo l'usufrutto, avendone ceduto a terzi la nuda proprietà - lamentava: *(i)* l'erronea segnalazione del suo nominativo nell'archivio della Centrale dei Rischi gestito dalla Banca d'Italia; *(ii)* l'illegittima chiusura del conto corrente; *(iii)* il mancato pagamento di due



assegni circolari e l'“appropriazione indebita” dell'importo degli stessi, pari complessivamente a € 100.000,00.

In particolare quanto alla prima doglianza, la società esponeva che la segnalazione, avvenuta nel dicembre 2008, sarebbe stata erroneamente – e anzi illegittimamente – effettuata, mancandone del tutto i presupposti sostanziali, atteso che il mutuo era in regolare ammortamento e il c/c aveva presentato un saldo sempre attivo. D'altra parte – proseguiva la società – la segnalazione in Centrale dei Rischi non si poteva giustificare, come invece comunicato dall'ente segnalante, in ragione del sopravvenuto venir meno della garanzia reale, e segnatamente per il fatto che l'immobile ipotecato era stato pignorato nell'ambito della procedura esecutiva avviata nei confronti del nudo proprietario, dal momento che quella procedura esecutiva sarebbe risultata viziata, a dire della reclamante, da alcuni rilevanti profili di nullità – come del resto riferito tempestivamente all'intermediario – sicché quest'ultimo non ne sarebbe stato realmente pregiudicato.

Con riferimento alla seconda doglianza, la reclamante esponeva che essa avrebbe avuto notizia in maniera del tutto casuale dell'avvenuta “chiusura d'ufficio” del conto corrente a far data dal 10 dicembre 2010 – chiusura disposta in conseguenza della decisione dell'intermediario di intervenire nell'ambito della procedura esecutiva in corso sul bene oggetto di garanzia ipotecaria (intervento nella procedura esecutiva a sua volta conseguente alla decisione dell'intermediario di intimare alla società la decadenza dal beneficio del termine in relazione al rapporto di mutuo) – ciò che le avrebbe causato “*gravi e irreparabili pregiudizi all'attività commerciale e fiscale dell'azienda*”, che disponeva del solo conto corrente in discorso e non aveva la possibilità di accenderne altri presso diversi intermediari a causa dell'intervenuta segnalazione.

Con riferimento alla terza doglianza, parzialmente connessa alla precedente, la reclamante esponeva, infine, che in data 5 ottobre 2009, sempre per il tramite del proprio procuratore generale, essa aveva richiesto all'intermediario – ma presso uno sportello diverso da quello ove era acceso il rapporto di conto corrente su cui sarebbe dovuto avvenire l'addebito - l'emissione di due assegni circolari di € 50.000,00 ciascuno in favore del “socio unico” e che “*dopo qualche mese*”, lo stesso procuratore generale – dichiarando di rivestire la medesima qualità anche presso la società beneficiaria – chiedeva alla stessa filiale emittente il pagamento degli assegni, vedendosi opporre l'impedimento ad effettuare pagamenti in contanti superiori ad € 1.500,00. Perdurando l'impossibilità alla riscossione, lo stesso rappresentante decideva di procedere all'annullamento degli assegni e ricorrere a un diverso strumento di pagamento. Recatosi presso gli uffici postali per eseguire un bonifico, il rappresentante della società apprendeva che il conto era stato chiuso “d'ufficio”, appunto in data il 10 dicembre 2009 e che “*gli assegni circolari...dell'importo di € 100.000,00...non erano stati accreditati sul conto corrente ma erano stati tratti, impropriamente, dalla banca*”. Solo il 12 gennaio 2010 la banca consegnava due assegni di € 50.000,00 mila intestati alla società ricorrente (più un terzo di € 3.300,00; quest'ultimo corrispondente al saldo del conto), di fatto però non riscuotibili dalla società che non disponeva più di un conto corrente né presso la resistente né presso altri intermediari. A fronte del rifiuto dell'emittente di procedere al pagamento per cassa dei titoli – stante il limite di € 1.500,00 – si rendeva necessario chiedere “*ufficialmente il pagamento dei titoli*” tramite l'intervento del notaio alla presenza del quale la banca “*smentiva...che non pagava gli assegni in contanti, ma precisava di avere bisogno ancora di una serie di documenti*” (richiesta formalizzata il 22 gennaio 2010).

Sulla base di tale articolata esposizione in fatto, la società ricorrente concludeva il reclamo chiedendo all'intermediario di procedere alla riapertura del conto corrente, alla cancellazione della segnalazione in Centrale dei Rischi e al risarcimento dei danni “*patiti e patendi*” quantificandoli, “*anche in via equitativa*”, in € 80.000,00 mila.



Con nota del 10 marzo 2010 l'intermediario ha riscontrato il reclamo, chiarendo che la segnalazione a sofferenza era stata determinata dal fatto che, con l'intervento nella procedura esecutiva, ancorché traente origine da insoluti del nudo proprietario, erano maturate le condizioni di operatività della decadenza della reclamante dal beneficio del termine - come del resto già comunicato in data 20 ottobre 2008 – sicché, partecipando all'esecuzione per il recupero coattivo del capitale residuo, erano inevitabilmente maturati anche i presupposti della segnalazione. Quanto alla doglianza relativa alla chiusura del conto l'intermediario precisava che la stessa era conseguita all'esercizio del diritto di recesso comunicato con lettera del 10 dicembre 2009. In merito al mancato pagamento degli assegni circolari si faceva presente che essi erano stati presentati all'incasso il 31 dicembre 2009, ossia successivamente all'estinzione del conto corrente, e che *“le difficoltà segnalate in fase di perfezionamento dell'operazione”* erano imputabili *“alla posizione in essere a seguito degli avvenimenti che hanno originato la segnalazione”*.

Non soddisfatta dell'esito del reclamo, la società, sempre in persona del procuratore generale, si è rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario. Dopo aver esposto nuovamente i fatti già descritti nel reclamo, la società ha ulteriormente precisato: (i) quanto alla doglianza concernente la pretesa erronea segnalazione, che la sostanziale assenza di un rischio per l'intermediario conseguente all'avvio dell'esecuzione nei confronti del nudo proprietario e avente a oggetto il bene ipotecato, sarebbe confermata dalla circostanza che alla data della presentazione del ricorso la procedura esecutiva risulta sospesa; (ii) quanto alla doglianza relativa al mancato pagamento degli assegni, che i documenti richiesti dalla banca, da ultimo il 22 gennaio 2010, per procedere al pagamento in contanti *“non erano di immediata disponibilità e pertanto non è stato possibile, per lungo tempo, procedere all'incasso”*, ciò che ha contribuito ad accrescere i danni conseguenti da tale vicenda. Sulla base di tutte le rammentate circostanze e tenuto conto sia del fatto che *“l'iter seguito [per la segnalazione in Centrale dei Rischi] evidenzia il mancato rispetto della normativa bancaria e contrattuale”* sia del fatto, *“che oltre alle spese per recuperare i titoli, la società...non ha potuto utilizzare le somme proprio quando ne aveva assoluta necessità, per un investimento commerciale al quale ha dovuto rinunciare con perdita del relativo profitto economico”*, la società ricorrente ha concluso chiedendo all'Arbitro - stante l'asserita illegittimità della segnalazione in sofferenza, del recesso da c/c e del *“trattenimento”* delle somme disponibili sul predetto conto - di condannare l'intermediario al risarcimento dei danni morali ed economici quantificandoli *“in via equitativa”* in € 80.000,00.

L'intermediario ha risposto al ricorso con controdeduzioni tempestivamente depositate nelle quali ha insistito sulla correttezza e legittimità della propria condotta complessiva ed ha chiesto all'ABF di rigettare le domande del ricorrente.

In particolare, dopo aver manifestato le proprie perplessità circa la sussistenza della legittimazione a rappresentare la società nel presente procedimento in capo alla persona fisica ha sottoscritto il ricorso – atteso che tale soggetto, anche nell'ambito delle vicende che avevano caratterizzato le relazioni con la resistente nella fase del pagamento degli assegni, è intervenuto spendendo una procura generale che, oltre a non essere iscritta nel registro delle imprese, risulta rilasciata da società recante diversa denominazione sociale – in relazione al merito della controversia ha osservato quanto segue.

Per quel che attiene al problema della segnalazione della società negli archivi della Centrale dei Rischi, l'intermediario ha precisato che tale segnalazione ha tratto origine dal coinvolgimento della ricorrente in una procedura esecutiva: sul punto, oltre a riassumere quanto già esposto in sede di risposta al reclamo, l'intermediario ha sottolineato che – a valle della nota del 20 ottobre 2008 con cui essa aveva richiesto chiarimenti sull'andamento dell'esecuzione immobiliare, evidenziando la prospettiva che se la banca



fosse dovuta intervenire in essa *“a tutela del proprio credito garantito”* ciò avrebbe comportato *“ai sensi e per gli effetti dell’art. 16.g delle condizioni generali di contratto”* la risoluzione anticipata del rapporto - nonostante le rassicurazioni della cliente (lettera del 23 ottobre 2008), non aveva luogo né la cessazione dell’azione esecutiva né *“il rientro della residua esposizione garantita, secondo l’alternativa segnalata dalla Filiale alla Società”*; con il che, in dipendenza dell’intervento della Banca nell’esecuzione, si rendeva inevitabile la segnalazione a sofferenza per il capitale residuo. D’altra parte – ha proseguito la resistente – la situazione non si è modificata nemmeno nell’anno successivo, giacché le richieste di estinzione della pendenza, avanzate con quattro note tra la fine del 2009 e l’inizio del 2010 dalla società mandataria per il recupero del credito sono *“rimaste senza effettivo esito”*.

Per quel che concerne le contestazioni riferite alla riscossione dei due assegni circolari, l’intermediario, pur descrivendo la vicenda in termini collimanti con quelli già esposti dalla ricorrente (in particolare per quanto attiene *“all’impossibilità di procedere al pagamento per contanti di somma così rilevante”*), ha tuttavia precisato che era stata per un verso la ricorrente a richiedere, il 13 gennaio 2010, l’intervento del notaio affinché ne certificasse identità e i poteri del procuratore generale per procedere al pagamento in contanti dell’importo, e che in quella sede era stato il professionista a ritenere di non potere dare corso al pagamento, appunto constatando che il rappresentante della società (*“della quale non risultava amministratore”*) era intervenuto in forza di procura non iscritta, e poi rilasciata da società recante diversa denominazione sociale, specificando, dunque di non essere in condizione di certificare i poteri del soggetto legittimatosi a riscuotere il pagamento. Quindi, nelle more dell’acquisizione della *“ulteriore documentazione necessaria al perfezionamento dell’operazione”*, la società provvedeva comunque alla negoziazione degli assegni presso Poste Italiane Spa.

Con riferimento, infine, alla chiusura del conto corrente, l’intermediario ha ribadito la legittimità del proprio operato, in quanto il recesso *“è avvenuto in termini – formali e sostanziali – del tutto corrispondenti al corretto esercizio del diritto riconosciuto...all’intermediario”*, con regolare preavviso e, comunque, per quanto possibile, procrastinato proprio per non rendere ulteriormente onerosa la posizione del cliente.

Con nota del 10 settembre u.s. la società ha inteso contestare le argomentazioni dedotte dall’intermediario. Con riferimento al problema della legittimazione rappresentativa del procuratore generale, la società ha insistito sull’esistenza del potere di rappresentanza, allegando che la rilevata non conformità tra i dati identificativi della società che ha rilasciato la procura in atti e quelli della ricorrente sarebbe conseguenza solo di una sopravvenuta modifica dell’atto costitutivo. In relazione al tema della segnalazione in Centrale dei Rischi, la società ha ribadito: (i) di non aver ricevuto alcuna comunicazione preventiva circa l’imminente estinzione anticipata del mutuo con conseguente diffida a pagare il residuo entro un termine perentorio; (ii) che, comunque, la procedura esecutiva è invalida per i motivi già esposti e che, il 13 aprile 2010, hanno condotto il tribunale a disporre la sospensione. Per quanto concerne la riscossione degli assegni circolari, il ricorrente ha, infine, nuovamente sostenuto che la banca si è appropriata *“delle somme del saldo del conto corrente oltre quelle di euro 100.000”*, sostenendo altresì che anche in presenza del notaio non fu possibile procedere alla riscossione degli assegni, non per difetto di procura del rappresentante, bensì perché lo stesso professionista consigliò *“di provvedere diversamente all’incasso anche perché i costi (ed i tempi) notarili sarebbero stati (inutilmente) eccessivi”*.



In conclusione, il ricorrente, richiamando il ricorso introduttivo, ha insistito per il suo *"integrale accoglimento"* chiedendo poi *"in via meramente subordinata...la cancellazione dello stato di sofferenza"* (richiesta tuttavia non avanzata in sede di ricorso).

Il ricorso veniva chiamato per la decisione nella riunione del 21 settembre u.s.. In quella sede, tuttavia, il Collegio - ritenuto necessario approfondire il tema della legittimazione rappresentativa della procuratore generale - ha rimesso il procedimento in istruttoria invitando la ricorrente a fornire documentazione esplicativa e giustificativa della sola allegata continuità sostanziale tra essa ricorrente e la società che aveva rilasciato a suo tempo la procura su cui si fonda la legittimazione rappresentativa del procuratore.

Nel rispetto dei termini assegnati la ricorrente ha prodotto nota illustrativa, in cui ribadiva quanto già dedotto con le note del 10 settembre, nonché le delibere modificative dell'atto costitutivo attestanti effettivamente il cambio della denominazione sociale e della sede. Ha prodotto altresì copia di un atto di procura - definito *"procura continuativa"* - rilasciato nel giugno 2010 dall'amministratore unico della società con cui sono stati nuovamente conferiti al procuratore generale gli stessi poteri rappresentativi già attribuitigli con la procura del 1999, rilasciata dalla società sotto la vecchia denominazione.

I documenti depositati, insieme con la nota illustrativa, sono stati trasmessi all'intermediario a cura della segreteria tecnica.

# CASO

## DIRITTO

# it

Come detto, con le controdeduzioni l'intermediario resistente ha, di fatto, sollevato l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione a rappresentare la società da parte della persona fisica che ha provveduto alla sua sottoscrizione e presentazione. Ebbene, alla luce dei chiarimenti e della documentazione prodotta dalla società in ottemperanza al provvedimento istruttorio reso dal Collegio il 21 settembre, l'eccezione non risulta fondata.

Sulla base di quanto acquisito in atti risulta, infatti, acclarato che non vi è alcuna alterità soggettiva tra la società che nel 1999 ebbe a rilasciare la procura generale sulla base della quale si è legittimato colui che ha sottoscritto il ricorso e la società ricorrente. L'apparente difformità è, infatti, conseguenza solo del mutamento di denominazione sociale nelle more intervenuto; mutamento di denominazione che, al pari del mutamento di sede, non incide sull'identità giuridica della società, la quale resta evidentemente la medesima, e non vale a togliere efficacia alla procura rilasciata dall'ente sotto la vecchia denominazione.

Ciò chiarito in punto di ammissibilità, venendo allo scrutinio nel merito la domanda del ricorrente appare infondata e pertanto non meritevole di accoglimento in relazione a tutti i diversi profili considerati.

Per quel che concerne la lamentata erroneità della segnalazione del nominativo in Centrale dei Rischi, osserva il Collegio come la doglianza della ricorrente - almeno nei termini in cui è stata articolata nel reclamo e nel ricorso (e non in quelli parzialmente diversi con cui è stata formulata nelle note del 10 settembre; deduzioni, queste, che non possono essere prese in considerazione, meno che mai là dove in esse si introduce una prospettazione che sostanzialmente muta il fatto costitutivo della domanda, anche perché altrimenti risulterebbe vulnerato il principio del contraddittorio), vale a dire con riferimento all'assenza dei presupposti sostanziali per procedere alla segnalazione - risulti evidentemente priva di fondamento. Gli è, infatti, che agli atti del procedimento è acquisita evidenza documentale di come, a valle dell'avvio del processo esecutivo nei confronti del nudo proprietario e non della ricorrente ma pur sempre sul bene costituito a garanzia



del mutuo contratto da quest'ultimo, con la lettera del 20 ottobre 2008 l'intermediario abbia chiaramente e inequivocamente manifestato, *seppure per così dire ora per allora*, che nel caso in cui si fosse trovato nella necessità di intervenire nel processo esecutivo l'atto di intervento sarebbe valso anche come atto di esercizio della facoltà di risoluzione anticipata del rapporto (possibile ai sensi delle condizioni generali di contratto appunto in caso di pignoramento immobiliare), e dunque avrebbe determinato il sorgere di un debito immediatamente esigibile nei confronti della ricorrente. Un debito che se non onorato – il che pacificamente non è stato - costituiva sicuramente presupposto per procedere legittimamente alla segnalazione a sofferenza.

Quanto precede appare dirimente. Né per andare in senso contrario è possibile invocare né (i) la sospensione del processo esecutivo - la quale peraltro, come si apprende dalla lettura del provvedimento depositato in atti è avvenuta nel mese di aprile del 2010 e non per l'esistenza di pretesi vizi formali, come infondatamente asserisce il ricorrente, bensì solo perché è stata formulata concorde istanza tra la parti – e neppure (ii) che nel caso di specie è mancato uno specifico preavviso, pure astrattamente dovuto, in merito all'intenzione dell'intermediario di procedere alla segnalazione del nominativo della società nei sistemi di informazione creditizia. A quest'ultimo proposito vale, infatti, osservare

come, anche a prescindere dal rilievo – di per sé assorbente – che non è questa la doglianza sollevata dalla società in sede di reclamo e di ricorso (trattandosi di un profilo evocato solo nelle note di risposta alle controdeduzioni), è decisiva la circostanza che, come del resto già segnalato da questo Collegio anche in precedenti occasioni, in presenza del presupposto sostanziale per procedere alla segnalazione il semplice mancato invio dell'avviso non basta per fondare una responsabilità risarcitoria dell'intermediario nei confronti del cliente segnalato, là dove il cliente non sia anche in grado ragionevolmente di dimostrare che in presenza della comunicazione egli avrebbe provveduto senz'altro ad eseguire la prestazione, il cui inadempimento appunto da titolo per censirne il nominativo. Ebbene, poiché ciò sicuramente non è quanto può dirsi nel caso di specie, atteso non solo (i) che la società era perfettamente consapevole – sin dalla comunicazione di ottobre 2008 - delle possibili ripercussioni negative per essa derivanti dall'intervento dell'intermediario nella procedura esecutiva, ma anche (ii) che la società non ha neppure ritenuto di regolarizzare la propria posizione per tutto il corso del 2009, e ciò nonostante i solleciti ricevuti, non è dato francamente comprendere come si potrebbe affermare che il comportamento della ricorrente sarebbe stato diverso qualora avesse ricevuto la comunicazione formale che il suo nominativo sarebbe stato appunto censito.

Del pari infondata appare, altresì, la doglianza della società in merito alla asserita illiceità della chiusura del conto corrente, dal momento che, per un verso, non può essere censurata la decisione della banca di considerare integrato il presupposto della giusta causa per recedere dal rapporto in presenza della pendenza della procedura esecutiva e del mancato rientro della società, e che, per altro verso, vi è prova in atti che il recesso è stato comunicato con le prescritte formalità contrattuali e con il dovuto preavviso.

Quanto, infine, alle doglianze inerenti all'omesso pagamento degli assegni circolari, ritiene il Collegio che nell'ambito di tale articolata vicenda – caratterizzata, peraltro, nel suo antecedente (emissione degli assegni a favore del socio e successivo tentativo di riscuoterli da parte del beneficiario, ma in persona dello stesso procuratore generale della società ordinante l'emissione) da alcuni aspetti non del tutto chiari e che la ricorrente non è, comunque, titolata a censurare (il mancato pagamento dell'assegno in favore del socio è, infatti, una vicenda di cui solo questi, e nessun altro, si potrebbe legittimamente lamentare) – il comportamento posto in essere dall'intermediario debba considerarsi, complessivamente, immune da censure.



Gli è, infatti, che l'intermediario ha correttamente rifiutato di procedere al pagamento in contanti dei titoli, non solo perché il loro importo eccedeva la soglia che secondo le norme di organizzazione interna della banca escludeva il ricorso a siffatta possibilità, ma anche perché, a ben vedere, una simile operazione, proprio per la *magnitude* della somma che ne formava oggetto, si caratterizzava come *indubbiamente anomala* anche nella prospettiva delle disposizioni normative finalizzate alla prevenzione di fenomeni di riciclaggio, ed in forza delle quali gli intermediari finanziari sono allora tenuti ad adottare particolari cautele nel compimento di atti e attività che presentano obiettivi indici di anomalia. In questo senso è, allora, senz'altro corretto il comportamento della banca che ha deciso di astenersi dal procedere al pagamento in contanti fino a quando non avesse avuto obiettiva contezza della stessa legittimazione del procuratore generale della società a ricevere la somma: una certezza, questa, che non poteva dirsi ragionevolmente esistente, dal momento che quest'ultimo ha preteso di riscuotere gli assegni esibendo una procura rilasciata da società con diversa denominazione sociale e diversa sede, e senza essersi nemmeno preoccupato, in allora, di documentare (come ha fatto solo nel corso del presente procedimento e solo dietro sollecitazione del Collegio) che quella difformità era unicamente la conseguenza di modifiche statutarie che avevano interessato la società, ed appunto rappresentate dal mutamento della ragione sociale dal trasferimento della sede in altro comune, non toccando la validità ed efficacia dell'atto attributivo del potere di rappresentanza.

Solo per scrupolo di completezza occorre, infine, aggiungere che al rigetto della domanda di risarcimento dei danni articolata dalla società ricorrente dovrebbe comunque giungersi, con riferimento a tale ultima vicenda, indipendentemente da ogni considerazione in punto di correttezza o meno del rifiuto dell'intermediario di procedere al pagamento in contanti. Gli è, infatti, che la ricorrente – la quale alla fine risulta essere riuscita egualmente, ancorché con ritardo e attraverso la cooperazione di altro intermediario, a negoziare gli assegni – ha solo genericamente allegato l'esistenza di danni sotto forma della perduta possibilità di effettuare un investimento commerciale a causa della ritardata disponibilità dell'importo dei titoli, ma senza, tuttavia, fornire né alcun elemento utile che permetta la concreta identificazione di tale affare, né elementi che consentano altresì di verificare l'effettiva possibilità di realizzare quell'investimento e di trarne profitto. Ciò che allora basterebbe, in ogni caso, per rigettare la domanda risarcitoria per mancata prova dell'esistenza di un reale danno etiologicamente connesso alla ritardata disponibilità della provvista.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI